

EVENTI DI «FOLLOW UP»

Corsi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne

REGIONE LOMBARDIA
ORDINE AVVOCATI MILANO

Avv. Maria Teresa Zampogna
(Commissione Codice Rosso COA Milano)

**«Interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno a favore
di donne vittime di violenza»**

In attuazione della L.R. 11/2012
D.G.R. n.1223 del 30.10.2023
Protocollo 21 novembre 2023

**«ATTUAZIONE E VERIFICA
DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI CONTRASTO
ALLA VIOLENZA DI
GENERE: CASI PRATICI»**

PROC. PENALE - Riforma Cartabia

Art. 64 bis disp. att. c.p.p.

Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile

«Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il **pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede**, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.»

Il Pubblico Ministero deve trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni copia delle **ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca**, copia dell'**avviso di conclusione delle indagini preliminari** e degli **atti di indagine non coperti dal segreto**, copia della **sentenza che definisce il processo** o del **decreto di archiviazione**.

PROC. CIVILE – Riforma Cartabia

Capo III - Sezione I

Della violenza domestica o di genere

Art. 473 bis c.p.c.

473 bis.40: Ambito applicazione: procedimenti in cui si sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori

473 bis.41: Forma della domanda

473 bis.42: Procedimento

473 bis.43: Mediazione familiare (divieto)

473 bis.44: Attività istruttoria (sommara)

473 bis.45: Ascolto del minore

473 bis.46: Provvedimenti del giudice (tutela vittima e minore)

L'avvocato alla luce della Riforma Cartabia

Il difensore nei procedimenti penali per abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, qualora risulti la parallela pendenza di procedimenti di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, **deve coordinarsi con il difensore del proprio assistito in detti procedimenti civili o minorili (se diverso), scambiandosi informazioni, atti e documenti, per l'individuazione delle migliori scelte processuali, nell'interesse di tutela della famiglia e dei suoi diritti fondamentali ed essenziali. E viceversa.**

**LE MISURE DI PREVENZIONE
PER I REATI PERSEGUITI
DALLA
LEGGE CD. CODICE ROSSO**

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI CODICE ANTIMAFIA

Le misure di prevenzione sono **misure special-preventive**, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, istituite per contrastare la criminalità organizzata.

Vengono applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure ***ante delictum o praeter delictum***. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ***“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*** (cd. Codice Antimafia)

Il Codice Antimafia per i reati da Codice Rosso

La **L. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso)** ha modificato l'art. 4, c.1, lett. i-ter) (soggetti destinatari) del Codice Antimafia estendendo la categoria della pericolosità qualificata agli indiziati del delitto di cui all'art. 572 c.p., maltrattamenti in famiglia (oltre che ai già previsti indiziati del delitto stalking di cui all'art. 612 bis c.p., introdotti con L. 161/17) con la possibilità di applicare le misure di prevenzione anche in **assenza di denuncia o condanna con particolare prescrizioni a tutela delle persone esposte a rischio.**

La **L. 168/23 Riforma Roccella**, entrata in vigore il 9.12.23, ha esteso i soggetti destinatari inserendo tra i reati catalogo quelli consumati o tentati di cui agli artt. 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 577, c. 1, n.1, e c.2, 583-quinquies e 609 bis, ossia omicidio, lesioni gravi aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violenza sessuale.



- MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI:

- - Di competenza del Questore;
-
- - Di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

- MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

LE MISURE DI PREVENZIONE DI COMPETENZA DEL QUESTORE

Il Questore quale autorità di pubblica sicurezza, anche a seguito dell'entrata in vigore del c.d. codice antimafia (D. Lgs. n. 159 del 2011) mantiene un ruolo centrale nel sistema delle misure di prevenzione.

Le misure applicabili dal Questore sono definibili, proprio in ragione del fatto di essere espressione del potere di polizia della pubblica amministrazione, "misure di polizia".

- **RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO Art. 2 cod. antimafia**
- **AVVISO ORALE Art. 3 cod. antimafia**
- **AMMONIMENTO DEL QUESTORE (artt. 8 D.L. n.11/2009 e 3 D.L. n.93/2013)**

L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

È una misura monitoria che nasce con lo scopo di garantire alla vittima **una tutela rapida ed anticipata** rispetto alla definizione del procedimento penale.

Nel nostro ordinamento l'ammonimento rappresenta una misura finalizzata a fare recedere dal proposito criminoso l'autore della condotta.

In maniera non dissimile dall'avviso orale, l'ammonimento si sostanzia in **un invito** rivolto a chi abbia tenuto comportamenti antisociali ad **adottare una condotta conforme alla legge**, modificando e contenendo il disvalore del proprio agire prima che possa raggiungere i crismi della tipicità e determinare la conseguente attivazione del procedimento penale.

In particolare, con riguardo alla **violenza di genere**, tale misura può trovare applicazione nei casi di *stalking*, di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di tutti i reati spia inseriti con la Legge Roccella Contestualmente, l'ammonimento consente al Questore di adottare misure di ritiro di armi.

DUE DIVERSE FIGURE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'AMMONIMENTO

- **PROTEZIONE VITTIME ATTI PERSECUTORI**, art. 8 D.L. n.11/09 (convertito in L. n.38/09): prevede che il Questore, su istanza della persona offesa da fatti suscettibili di integrare il reato di cui all'art. **612-bis c.p. (atti persecutori)**, possa ammonire l'autore della condotta molesta, *“invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale”*.

- **PROTEZIONE VITTIME VIOLENZA DOMESTICA**, art. 3 D.L. n.93/13 (convertito in L. n.119/13): a fronte del *“susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne”*, si estende la possibilità di richiedere un ammonimento al Questore anche a chi sia *target* di condotte di reato **realizzate in una realtà di violenza domestica** da individuarsi *“all'interno della famiglia, del nucleo familiare, tra attuali o precedenti coniugi, tra persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa”*, ove si verificano non episodicamente o in presenza di minorenni atti di *“violenza fisica, sessuale, psicologica o economica”*.

Tali condotte di violenza domestica erano prima del 9.12.23 (entrata in vigore della Legge Roccella) riconducibili alla forma **tentata o consumata solo dei reati di cui agli artt. 581, 582, comma 2, c.p. (percosse e lesioni personali aggravate)**, ma adesso sono state estese anche ai **reati di cui agli artt. 610, 612, c.2, 612 bis, 612 ter, 614 e 635 c.p.**, ossia violenza privata, minaccia aggravata, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio e danneggiamento.

IL PROTOCOLLO “ZEUS”

- Dal 2018 è stato istituito il **Protocollo di Intesa Zeus** con la **Questura di Milano** per l'invio dei casi sottoposti all'ammonimento nei casi di **stalking**, ex. art. 8 L. n. 38/2009, ma anche di un primo comportamento violento, ex. art. 3 della L. **119/2013** (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).
- Il protocollo ZEUS prevede che la persona in sede di notifica dell'ammonimento venga esortata a recarsi al colloquio con gli specialisti criminologi (CIPM a Milano) per «favorire la consapevolezza del disvalore sociale e della lesività delle condotte prevaricatorie e violente e a prevenire la recidiva».
- Tale modalità operativa ha consentito di effettuare valutazioni rispetto alla gravità e al rischio dei casi inviati ed è stata esportata in altri territori.
- Delle persone ammonite dalla Questura di Milano, inviate agli operatori clinici del CIPM, ha aderito il **78,9%**. Solo il **10%** di questi ha realizzato ulteriori condotte violente. Mentre il **35%** di questi è stato inviato ad un programma trattamentale.

LEGGE 168/23 ROCCELLA

- L'art. 1 potenzia la misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, ampliandone l'ambito applicativo anche ai cosiddetti "reati spia" perpetrati nel contesto delle relazioni familiari ed affettive(i reati, consumati o tentati, di percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, danneggiamento: artt. 581,582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, c.p.);
 - Prevede l'aggravamento di pena e la procedibilità d'ufficio quando i reati *de quibus* siano commessi da un soggetto già ammonito.
 - Prevede che entrambe le tipologie di ammonimento (ex artt. 3 D.L. n.93/2013 e 8 D.L. n.11/2009) possano essere revocate su istanza dell'ammonito, non prima di 3 anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti e tenuto conto dei relativi esiti.

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- **SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA - Art. 6, c.1 cod. antimafia**
- **OBBLIGO DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI RESIDENZA O DI DIMORA ABITUALE - Art. 6, C.3 cod. antimafia**
- **DIVIETO DI SOGGIORNO IN UNO O PIU' COMUNI, DIVERSI DA RESIDENZA E DIMORA, O IN UNA O PIU' REGIONI Art. 6, c.2 cod. antimafia**



La **sorveglianza speciale** costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 6 del c.d. Codice Antimafia tale misura può essere applicata alle persone indicate all'art. 4 del Codice Antimafia, quando siano pericolose per la pubblica sicurezza.

Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale (**braccialetto elettronico**).

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto il **divieto di soggiorno** in determinate località se le circostanze del caso lo richiedono o **l'obbligo di soggiorno** in determinate località se le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La **L. n. 69/2019 (Codice Rosso)** ha modificato l'articolo 8 Cod. Antimafia prevedendo nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di cui agli art. 572 e 612 bis c.p., il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

Per l'indiziato di stalking e maltrattamenti:

- non frequentare i luoghi (residenza, dimora, lavoro, luoghi di vacanza o di viaggio o altro) normalmente frequentati da..... ;
- mantenersi in ogni caso ad almeno 1.000 metri di distanza da e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro assolutamente occasionale;
- non effettuare, con ogni mezzo epistolare, telefonico, telematico o altro, qualsiasi comunicazione con la vittima;

Per i maltrattanti:

- La gestione degli incontri con i figli minori deve essere organizzata tenendo conto di tali prescrizioni non derogabili.

Per tutti gli indiziati autori di violenza:

- Ingiunzione terapeutica: presuppone sempre il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 32, c. 2 Cost. (Progetto U.O.M.O.)
- Dispositivo elettronico di controllo: occorre consenso

LEGGE 168/23 ROCCELLA

■L'art. 2 che ha esteso la categoria di soggetti destinatari delle **misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno** a quelli indiziati dei delitti più ricorrenti nella **violenza contro le donne e nella violenza domestica**, ha stabilito che, nei casi di sorveglianza speciale proposta ai soggetti indiziati di tali delitti con le modalità di controllo ex art. 275-bis c.p.p. (braccialetto elettronico), qualora l'interessato neghi il consenso alle anzidette modalità, **la durata della misura non può essere inferiore a tre anni**, con prescrizione all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, imponendo, salva diversa valutazione, **il divieto di avvicinarsi alle persone da proteggere o a determinati luoghi e l'obbligo di mantenere una certa distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e persone (provvedimenti d'urgenza, art. 9, c.2, Codice Antimafia)**.

LEGGE 168/23 ROCCELLA

- Art. 75 bis : Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza.
- Comma 1 bis: *«Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'art. 9, c.2,(provvedimenti d'urgenza) è punito con la reclusione da 1 a 5 anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza»*

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI: IL SEQUESTRO

Fra le misure di prevenzione patrimoniale applicabili agli indiziati dei delitti di *atti persecutori* e di *maltrattamenti* si segnala il **sequestro** (previsto dall'art. 20 Cod. Antimafia)

È un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, successiva all'applicazione delle misure di prevenzione personali ovvero per i beni sottoposti al provvedimento temporaneo di sospensione quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento vengano dispersi, sottratti o alienati.

Il sequestro riguarda ogni tipo di beni dei quali la persona dispone – direttamente o indirettamente – quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego per anticipare gli effetti ablativi della confisca antimafia, oltre a essere presupposto di quest'ultima.

NUOVA L. 24.11.23, n.168
cd. RIFORMA ROCCELLA

“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

Obiettivo: «rimuovere alcune evidenti criticità» del quadro normativo vigente che hanno impedito di contrastare in modo efficace la violenza sulle donne e quella domestica.

LEGGE 168/23 ROCCELLA

ALTRI INTERVENTI

- **Priorità assoluta** in udienza e per trattazione dei processi, ma anche per richiesta di misure cautelari personali e per la decisione sulla stesse (artt. 3 e 4);
- Misure volte a favorire la **specializzazione** degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica e iniziative **formative** degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza (artt. 5 e 6);
- Introduzione dell'art. **362 bis c.p.p.** - **Misure urgenti di protezione della persona offesa**: Il PM deve chiedere applicazione della misura cautelare **entro 30 giorni** dall'iscrizione della notizia di reato e il Giudice deve pronunciarsi **entro 20 giorni** dal deposito dell'istanza cautelare (art. 7);

- **Innalzamento di pena** per il reato di cui all'**art. 387 bis c.p.** (violazione allontanamento dalla casa familiare ed avvicinamento p.o.) e violazione degli ordini di protezione (**art. 342 ter, c.1, c.c.**) contro gli abusi familiari in sede civile (art. 9);
- Introduzione dell'**art. 382 bis c.p.p. - Arresto in flagranza differita (entro 48h)**: nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis c.p. (art. 10);
- Modifica della misura pre-cautelare di cui all'**art. 384 bis c.p.p. - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare: anche fuori dai casi di flagranza**, nei confronti di persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate (art. 11);

- **Estensione dell'obbligatorietà dell'immediata comunicazione** alle vittime di violenza domestica o di genere di tutti i provvedimenti deliberati e inerenti all'autore di reato, sia esso imputato in custodia cautelare, condannato o internato (art. 14);
- Modifica dell'art.165, c.5 c.p.: ai fini della concessione della **sospensione condizionale della pena**, non è sufficiente la mera partecipazione ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole (art. 15);
- Modifiche all'**art. 13 L. 122/16** sull'indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti e possibilità di disporre una provvisoria a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto (artt. 16 e 17).

DIRETTIVA UE 14.5.24

n.2024/1385/UE (GUUE 24.5.24, Serie L) sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Introduce nuove disposizioni per la definizione dei reati e delle pene, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta dei dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. Entrata in vigore il 13.6.24.

VADEMECUM 2017

(Ordine Avvocati Milano)

L'avvocato nel processo penale di famiglia

Se difende l'accusato/a:

1) Massimo rispetto verso la/le persone offese - evitando l'uso di espressioni offensive e sconvenienti, soprattutto nella conduzione dell'esame del testimone, anche con le particolari modalità dell'incidente probatorio e dell'audizione protetta (art. 52, 55, c.8, 63, c.2, Cod. Deont.)

2) Non consentire la compromissione delle garanzie difensive e dei principi del giusto processo (artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU), tutelando il diritto di libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio tra le parti (art.1 Cod. Deont.)

Grazie per la vostra
attenzione